

nuove piante organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attuazione del decreto stesso e disposto, mediante emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la distribuzione nelle strutture territoriali per qualifiche dirigenziali, aree funzionali e profili professionali delle unità di personale risultante dalle nuove piante organiche;

allo stato, scaduti i sei mesi previsti, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ottemperato solo parzialmente alle disposizioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica non avendo dato piena attuazione al processo di riordino all'interno delle aree funzionali, con la esclusione delle deliberazioni relativamente al settore elicotteristico;

la mancata attuazione, entro i termini previsti, delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 314 del 2003, appare come una ingiustificata inadempienza amministrativa —:

se non ritenga opportuno un autorevole urgente intervento affinché venga disposta la piena attuazione al processo di riordino e di riqualificazione di un comparto così importante qual è quello del settore elicotteristi dei Vigili del Fuoco ai quali sono affidati compiti e ruoli così delicati ed influenti ai fini di garantire la prevenzione ed il pronto intervento nei casi di calamità naturali, la tutela della sicurezza, della incolumità dei cittadini, dei beni demaniali, del territorio, dell'ambiente e dell'intera nazione. (4-08560)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:

D'ALIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 29 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 così recita: « il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del ministero della pubblica istruzione (oggi MIUR), svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni in possesso di laurea nei rispettivi settori formativi »;

il ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca (M.I.U.R.) non ha bandito alcun concorso per dirigente didattico;

la sopraddetta legge nulla ha disposto per la copertura dei posti vacanti di dirigente didattico nelle more dell'espletamento del sopraddetto concorso;

il suddetto ministero per coprire i vuoti di organico di personale dirigenziale, a capo degli istituti di scuola secondaria, di I grado e II grado (ex scuola media), degli istituti comprensivi (ove coesistono scuola secondaria di I grado, scuola elementare e scuola d'infanzia) e delle direzioni didattiche (ove coesistono scuola elementare e d'infanzia), ha ordinato annualmente ai dirigenti dei Centri servizi amministrativi provinciali, con propria Ordinanza, di conferire incarichi di dirigenza, di durata annuale;

nel 2003, a tal uopo, il M.I.U.R. ha emanato la circolare del 3 aprile 2003, n. 34 con la quale ha comunicato che « per l'anno 2003-2004, non vengono apportate modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 44 prot. n. 1124 del 17 aprile 2002, diramata in pari data con nota prot. n. 1125, che disciplina in via permanente, il conferimento degli incarichi di presidenza »;

la suddetta ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002 ha previsto all'articolo 2 che «gli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, (...), sono conferiti a domanda dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate per ciascun tipo di istituto dagli uffici scolastici regionali — Centri servizi amministrativi» ed, all'articolo 3, ha stabilito che «per ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi: a) professori compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo al cui incarico di presidenza aspirano; b) professori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato al successivo articolo 6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 407 e seguenti, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per partecipare ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano ... »;

il decreto legislativo n. 297 del 1994 (che disciplina il reclutamento del personale direttivo cioè direttori didattici — non presidi —) all'articolo 408, prevede che «ai concorsi possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato» e, all'articolo 409, stabilisce inoltre che «ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle scuole materne ed elementari forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica»;

l'ordinanza ministeriale n. 44 del 17 aprile 2002, nel successivo articolo 5 comma 6, ultimo inciso, ha infine così

disposto: «Per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media nei quali risulti vacante la direzione o la presidenza e nei circoli didattici, ancorché dimensionati, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale conferisce l'incarico di presidenza a docenti inclusi nelle graduatorie degli aspiranti all'incarico di presidenza nelle scuole medie»;

il conferimento di incarichi annuali è tuttavia previsto solo per le scuole secondarie di I grado (ex scuole medie) e gli istituti di istruzione secondaria di II grado (superiore) dall'articolo 477 decreto legislativo 297/94 a norma del quale: «Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito»;

non esiste analoga disposizione per il conferimento degli incarichi annuali di dirigente nelle scuole elementari e dell'infanzia e negli istituti formati dalle sole suddette scuole (direzioni didattiche ed istituti comprensivi);

l'ordinanza ministeriale n. 44 del 2002 all'articolo 5 comma 6 ultimo inciso, ha operato un'applicazione analogica della normativa, articolo 477 decreto legislativo 297/94, dettata per gli istituti di istruzione secondaria, agli istituti formati solo da scuole elementari e dell'infanzia (direzioni didattiche ed istituti comprensivi);

tuttavia l'ordinanza ministeriale pur estendendo la normativa agli istituti non ha esteso la stessa suddetta normativa ai docenti che insegnano in questi istituti in quanto ha dato la possibilità di essere inseriti nella graduatoria, degli aspiranti al conferimento degli incarichi annuali di dirigente, solo ed esclusivamente ai docenti di scuola secondaria di I grado e superiore ma non a quelli elementari e dell'infanzia;

in conseguenza di quanto sopra, ingiustamente ed illegittimamente, sia negli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia elementare e secondaria di I grado, quanto e soprattutto nei circoli didattici, ove esiste solo la scuola dell'infanzia ed elementare, l'incarico di dirigente viene conferito ad insegnanti di scuola secondaria di I grado (ex media), sol perché inseriti nella suddetta graduatoria, e non agli insegnanti di scuola elementare e materna pur in possesso degli stessi identici requisiti e titoli previsti da tutta la sopraccitata normativa ed in più appartenenti ai ruoli del tipo e grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo, quando si tratta di direzioni didattiche;

nel caso dei circoli didattici infatti, a parità di requisiti sostanziali, ex articolo 408 del decreto legislativo su menzionato, ed anzi pur possedendo i requisiti di cui all'articolo 409, che prevede sostanzialmente che i direttori didattici debbono essere docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari forniti di laurea, restano iniquamente esclusi dalla possibilità di incarico dirigenziale annuale proprio gli insegnanti di scuola dell'infanzia ed elementare a favore di insegnanti di scuola secondaria, che non posseggono il requisito dell'appartenenza ai ruoli del tipo e grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo e che non hanno mai maturato, dopo la nomina, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato, in palese violazione di quanto disposto dallo stesso articolo 409 decreto legislativo n. 297/94 richiamato dall'ordinanza;

come si è detto il MIUR negli ultimi anni, non ha bandito concorsi per dirigente, ex articolo 29 decreto legislativo n. 265/2001, ai quali certamente avrebbero potuto partecipare gli insegnanti di scuola media ed elementare che sono in possesso dei requisiti richiesti, ma ha sistematicamente reclutato il suddetto personale attraverso il conferimento degli incarichi annuali;

lo stesso MIUR ha bandito poi concorsi per dirigenti a tempo indeterminato,

riservati ai docenti che hanno ricoperto per almeno tre anni il suddetto incarico annuale di preside, provvedendo così a ricoprire il fabbisogno di dirigenti scolastici in palese violazione della sopra richiamata normativa;

dagli incarichi annuali di dirigenti e quindi anche dai sopraddetti concorsi interni sono stati sempre esclusi i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare;

così continuando i sopraddetti insegnanti non avranno praticamente mai l'opportunità di diventare dirigenti, nonostante la legge prevede esplicitamente tale possibilità per loro e nonostante essi siano in possesso di tutti i requisiti per diventarlo;

detti insegnanti vengono pertanto bloccati nella propria carriera, privati della naturale progressione e della corrispondente retribuzione, per tutto il periodo di tempo in cui il MIUR deciderà di non bandire regolare concorso direttivo, vale a dire anche per tutta la durata della loro permanenza in servizio;

fortemente discriminatorio è il comportamento del ministero e gravemente lesivo dei diritti dei suddetti docenti tanto da indurre il Consiglio Nazionale per Pubblica Istruzione, nell'Ordine del Giorno dell'8 maggio 2003 prot. n. 7867, a chiedere che il Ministro intervenisse con un provvedimento di modifica ed integrazione della citata ordinanza ministeriale 44/2002 consentendo l'accesso alle graduatorie anche ai docenti della scuola dell'infanzia ed elementare la cui esclusione viene definita senza mezzi termini «incomprensibile e palesemente discriminatoria»;

il MIUR con nota del D.G. del 30 maggio 2003 prot. 649 in risposta alla suddetta istanza ha dichiarato che stava valutando la possibilità di riesaminare le problematiche connesse a detto conferimento;

tuttavia nulla è stato fatto in tal senso per cui il potere giudiziario ha iniziato a tutelare, addirittura in via cautelare, i diritti dei suddetti insegnanti or-

dinato conseguentemente l'inserimento degli stessi nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti di scuola secondaria (ordinanze dei Giudici del Lavoro di Firenze, Pistoia, Napoli, Nola eccetera sia per l'anno 2002 che 2003) con pregiudizio economico per l'amministrazione pubblica —:

se intenda porre fine alla costante discriminazione che si verifica nelle more per l'espletamento del concorso per dirigente didattico nei confronti degli insegnanti di scuola elementare e materna;

se per il prossimo anno scolastico 2004-2005 intenda modificare la propria ordinanza per il conferimento degli incarichi annuali di dirigente consentendo l'inserimento in essa anche dei decenti di scuola elementare e materna in possesso, al pari dei decenti di scuola media e superiore, di tutti i requisiti, richiesti per partecipare al concorso per dirigente didattico;

se ed in quali tempi intenda bandire il concorso per dirigenti didattici e quanti posti metterà a concorso. (4-08556)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI, BOATO, DETOMAS e KESLER. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il sindacato CGIL del Trentino e dell'Alto Adige-Sudtirolo ha informato l'opinione pubblica che i dipendenti pubblici, che cessano il rapporto di lavoro, da alcuni mesi non percepiscono il trattamento di fine rapporto se i medesimi sono anche iscritti alla Laborfonds;

in data 13 gennaio 2004 presso la Ripartizione del Personale della Provincia di Bolzano, su richiesta delle Organizza-

zioni Sindacali, si è svolta una riunione con i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria, del Consorzio dei Comuni, delle Case di riposo, della Provincia con il Direttore Generale del Pensplan Micael Atzwanger proprio sulla questione inerente al TFR dei dipendenti pubblici iscritti al Pensplan;

secondo il sindacato CGIL sarebbe stato il Ministero del Lavoro ad ordinare all'INPDAP (la Cassa previdenziale dei dipendenti pubblici) il blocco dei pagamenti;

non è assolutamente tollerabile il grave ritardo per la liquidazione di competenze che sono sacrosantamente dei lavoratori che le hanno accantonate durante il loro periodo di lavoro —:

se è a conoscenza della situazione esposta;

se corrisponde al vero che la mancata liquidazione del TFR da parte dell'INPDAP sia conseguente ad una disposizione del Ministero del Lavoro;

quali siano comunque le motivazioni di questa incresciosa situazione e quali siano i provvedimenti urgenti che intenda assumere per porre fine a questo scandalo. (5-02751)

Interrogazioni a risposta scritta:

LUMIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

a 10 anni dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, che ha messo al bando l'amianto, ci troviamo ancora di fronte a situazioni con fortissime e preoccupanti condizioni di elevate presenze di amianto;

è provato che l'amianto è un materiale dai pesanti effetti clinici, in quanto ha determinato un forte incremento delle malattie respiratorie (asbestosi, mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare e bronchiale), che la situazione è a rischio, come dimostrano i dati epidemiologici i carcinomi polmonari attribuibili al-